

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*", pubblicato nella G.U.R.S., n. 25 del 01/06/2022;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "*Legge di stabilità regionale 2022-2024*";

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024*";

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 28 maggio 2018 in tema di "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati" con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota n. 57007 del 18 maggio 2018, si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di "Responsabile della protezione dei dati";

VISTO il D.P. n. 569 del 12 giugno 2018, con il quale l'ing. Sebastiano Lio, Dirigente di 3^a fascia dell'Amministrazione regionale, è stato nominato "Responsabile della protezione dei dati" per la Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione";

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante "Responsabile del Trattamento";

VISTO il D. Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato nella G.U. n. 205 del 04 settembre 2018.

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 in tema di “Regolamento UE 2016/679 - Adozione delle prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali, di una procedura di risposta ad una violazione dei dati personali e di un questionario di autovalutazione” prevede l’aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento a cura del Titolare del trattamento (art. 30 co. 1) e delle categorie di attività di trattamento a cura del Responsabile del trattamento (art. 30 co. 2) ogni volta che se ne presenti l’esigenza e comunque almeno ogni trimestre;

VISTA la propria nota n. 115975 del 23/11/2022 concernente l’assunzione delle funzioni in qualità di Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a far data dal giuramento intervenuto nella seduta dell’A.R.S. del 16/11/2022;

VISTA la propria nota prot. n. 115473 del 22/11/2022, con la quale si comunica l’intendimento di avvalersi del Dott. Salvatore Taormina, dirigente del Ruolo unico dell’Amministrazione regionale, quale Capo di Gabinetto presso gli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, firmata per accettazione dallo stesso in data 23/11/2022 e con decorrenza dell’incarico in pari data;

VISTA la nota prot. n. 115923 del 23/11/2022, con la quale si comunica che il Dott. Salvatore Taormina ha preso servizio nel predetto incarico di Capo di Gabinetto in data 23/11/2022 ;

VISTA la propria nota prot. n. 115511 del 22/11/2022, con la quale si comunica l’intendimento di avvalersi del Dott. Pietro Miosi, dirigente del Ruolo unico dell’Amministrazione regionale, quale Capo di Gabinetto vicario presso gli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, firmata per accettazione dallo stesso in pari data e con decorrenza dell’incarico dal 23/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 115942 del 23/11/2022, con la quale si comunica che il Dott. Pietro Miosi, ha preso servizio nel predetto incarico di Capo di Gabinetto vicario in data 23/11/

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

Art. 1 - Nomina

1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito e per conto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, lo scrivente, nella qualità di Titolare del trattamento, designa, come Responsabile del Trattamento dei dati per l’Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il Capo di Gabinetto pro-tempore Dott. Salvatore Taormina e, come sub-Responsabile del Trattamento, il Capo di Gabinetto vicario pro-tempore Dott. Pietro Miosi.

2. Il Responsabile del Trattamento effettua il trattamento dei dati di cui all'Allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, nei limiti e nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati.
3. Le nomine di Responsabile e sub-Responsabile del trattamento hanno validità fino alla revoca da parte del Titolare.

Art. 2 - Obblighi

1. Il Responsabile del Trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento.
2. Il Responsabile del Trattamento ha l'obbligo, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina dei Soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per incaricato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna ed esterna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati, sotto l'autorità diretta del Responsabile del Trattamento.
3. Il Responsabile del Trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
4. Il Responsabile del Trattamento è tenuto ad informare il Responsabile, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.
5. Il Responsabile del Trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 – Oneri e Responsabilità

1. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.
3. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
4. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.
5. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.
6. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.

7. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.
8. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.
9. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.
10. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati Personali nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.
11. Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Qualora un Responsabile del Trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.

Palermo, li 16 dicembre 2022

L'ASSESSORE
On. le Andrea Messina
FIRMATO

L'originale custodito agli atti dell'amministrazione.